

$$\frac{A_{I2}}{276}$$

Pasquale Serra

La funzione dello Stato

Scienza giuridica europea e rapporto tra ordinamenti



Copyright © MMX
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

isbn 978-88-548-3007-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: gennaio 2010

Indice

- 7 Capitolo I
Scienza giuridica europea e rapporto tra ordinamenti
- 55 Capitolo II
*Il problema moderno della sovranità
Bodin e Hobbes*
- 77 Capitolo III
La questione dello Stato nel tempo storico europeo
- 115 Appendice 1
*Uno Stato europeo?
Considerazioni sul paradigma dell'Europa–Nazione*
- 151 Appendice 2
*Europa e Mediterraneo
Uno schema di ricerca*

Nota ai testi

Dei tre capitoli che compongono il libro, il *primo* è inedito, ed stato scritto appositamente per *introdurre* questa raccolta. In forma leggermente diversa, e con diverso titolo — *Il problema dello Stato. Scienza giuridica e rapporto tra ordinamenti (Analisi critica di due modelli di relazione)* — è stato pubblicazione sul n. 2 del 2008 della rivista «Democrazia e diritto», pp. 29–59. Il *secondo* capitolo, invece, è stato originariamente concepito come *lezione* ad un ciclo di seminari dedicato a *Il realismo politico e la modernità*, organizzato dalla Fondazione Sturzo nel 2004, e quindi pubblicato, sempre con lo stesso titolo (*Il problema moderno della sovranità. Bodin e Hobbes*), nel volume collettaneo, curato da G. Dessi e M.P. Paternò, *Il realismo politico e la modernità*, Roma, Istituto Luigi Sturzo, 2005, pp. 33–54. Con un titolo diverso (*La questione dello Stato. Elementi per una teoria antiperfettista di Europa*), il *terzo* capitolo è apparso, originariamente, in un fascicolo di «Democrazia e diritto», 2005, n. 3, pp. 239–264, dedicato all'Europa. Quanto ai due saggi contenuti nell'*Appendice*, il primo, con un titolo diverso (*Ontologia di Europa. Considerazioni sul paradigma di Europa–Nazione*) è apparso sempre nella rivista «Democrazia e diritto», 2003, n. 2, pp. 36–60, mentre il secondo (*Europa e Mediterraneo. Uno schema di ricerca*) è originariamente il testo di una conferenza, tenuta ad ottobre del 2005 a Manfredonia nell'ambito di un seminario di studi sul tema *Ri-pensare il Mediterraneo fra tradizione e globalizzazione*, successivamente pubblicata sulla rivista «Sud/Est», 2005, n. 11, pp. 29–38. Dalla presente raccolta rimangono fuori alcuni saggi (*Da Berlino alle Twin Towers. Questioni del dopo-ottantanove*, in «Democrazia e diritto», 2003, n. 1, pp. 88–101; *Questioni di Europa*, in «nike. La Rivista delle Scienze Politiche», 2004, n. 1, pp. 27–41, e *Europa potenza imperfetta*, apparso negli *Annali* del Liceo Classico «Amedeo di Savoia» di Tivoli, 2005, pp. 9–20) che pure hanno contribuito alla formazione del nucleo tematico fondamentale del libro. Sebbene tutti i testi già pubblicati hanno subito per la presente edizione alcuni tagli, in essi, come è facilmente riscontrabile, sono rimaste ancora parecchie ripetizioni di temi e di fonti, anche perché non ho rielaborato né riscritto questi saggi, né ho cercato di dare ad essi una coerenza di elaborazione conquistata solo per tappe.

Scienza giuridica europea e rapporto tra ordinamenti

1. La *scienza giuridica* dell'ultimo ventennio si è occupata a lungo, con riferimento all'Europa, del *rapporto fra ordinamenti*, in quanto una delle angolazioni cruciali, forse quella più produttiva, da cui l'intera vicenda europea può essere considerata, attiene al rapporto tra l'ordinamento comunitario e gli ordinamenti degli stati membri, tra diritto comunitario e diritto nazionale.

Si tratta di una questione fondamentale del dibattito giuridico sull'ordinamento europeo, perché il nodo teorico e politico in gioco, in questa discussione, è relativo al principio della sovranità, uno dei principi irrinunciabili della scienza giuridica¹, la quale, non a caso, nel tentativo

1. Infatti, a chi «ripete sino allo sfinimento che la Ue documenta la morte della sovranità» occorrerebbe ricordare che «se anche il diritto dell'avvenire non fosse più prodotto da Stati sovrani, a questi ultimi continuerebbe a dovere la sua effettività» (M. BARBERIS, *Europa del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 281–82). Celeberrima, su questo problema, è la discussione tra Grimm e Habermas, raccolta in G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO, J. LUTHER, a cura di, *Il futuro della costituzione*, Torino, Einaudi, 1996: D. GRIMM, *Una Costituzione per l'Europa?*, pp. 339–367; J. HABERMAS, *Una Costituzione per l'Europa? Osservazioni su Dieter Grimm*, pp. 369–375. Su questa discussione cfr. R. CAVALLLO, *Le categorie politiche del diritto. Carl Schmitt e le aporie del Moderno*, Acireale–Roma, Bonanno, 2007, pp. 37–47. Sulla lotta per la sovranità, per come si è venuta a configurare a partire dall'Ottantanove, rimando a P. SERRA, *Da Berlino alle Twin Towers. Questioni del dopo–ottantanove*, in «Democrazia e diritto», 2003, n. 1, pp. 88–101.

di definire il profilo delle istituzioni europee, di fondare, per così dire, le istituzioni europee, ha subito una cospicua *divaricazione*, e ciò proprio mentre si assiste, al tempo stesso, a una fortuna senza precedenti del diritto in quanto scienza storico–sociale del presente.

Il processo di integrazione europea è attraversato, infatti, dal tema della sovranità, e la *grande divisione* nel dibattito sull'Europa ruota *tutta* intorno a questo tema, tra chi sostiene, in modi diversi, ovviamente, e finanche opposti, la sua intangibilità e chi, invece, propone e auspica il suo superamento in una dialettica istituzionale a *più livelli* (non più costruita sulla centralità dello Stato e sulla verticalità del potere), ritenuta più adeguata a spiegare il fenomeno della dispersione della sovranità, che caratterizza e struttura la *governance* europea.

Sotto questo profilo appare, dunque, quanto mai urgente un bilancio critico di alcuni dei paradigmi (innanzitutto di quello *monista* e del paradigma *multilivello*) attraverso i quali la scienza giuridica europea ha provato a sistematizzare i rapporti fra ordinamenti², perché è solo tramite una verifica della loro consistenza che vi è la possibilità di una ripresa delle potenzialità teoriche ed analitiche del paradigma della *sovranità condivisa* (o *dualista–pluralista*), il quale, benché da più parti messo in discussione, per il modo come definisce la *funzione dello stato* e la forma dell'*ordinamento giuridico europeo*, rappresenta il paradigma, forse, più adeguato ad intendere non solo l'*Europa che c'è*, la realtà dei rapporti tra l'organizzazione europea

2. Una rassegna dei vari *modelli di relazione* è in A. CANTARO, *Il rispetto delle funzioni essenziali dello stato*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *L'ordinamento europeo. I principi dell'Unione*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 507–565. Di Cantaro cfr. anche *La politica dell'occupazione*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *L'ordinamento europeo. Le Politiche*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 699–751, anch'esso ricco di spunti utili alla impostazione di questo problema. In questi due contributi di Cantaro è rintracciabile anche la bibliografia essenziale sull'argomento.

e i suoi Stati membri³, ma anche l'*Europa che è*, quello che potremmo definire il *nomos* di Europa⁴.

In quest'ottica, infatti, il dibattito teorico sulla questione del *rapporto fra ordinamenti* assume un significato fondamentale, perché è esattamente attraverso un confronto teorico serrato con i vari *modelli di relazione* che si decide se l'Europa può rappresentare davvero un'alternativa al modo come gli Stati Uniti, dopo la fine della guerra fredda, hanno impostato l'ordine delle relazioni mondiali, o se, invece, è destinata a diventare un pezzo di esso, una semplice appendice subalterna delle dinamiche planetarie e globalizzanti che costituiscono e strutturano quell'ordine.

Da tale esigenza, e da tali problemi, muove questo lavoro, nel quale vengono passati al vaglio i paradigmi oggi egemoni, e si affacciano alcune ipotesi sulla loro tenuta e sui loro limiti, perché «nonostante il crescente diffondersi di queste posizioni critiche nei confronti del dualismo, non sembra che allo stato attuale si sia affermata una nuova definizione dei rapporti con la Comunità europea»⁵.

E tuttavia, l'obiettivo di questo lavoro non è di tipo *storico-geografico* (il suo intento non è quello di fare una storia dei diversi paradigmi della scienza giuridica europea intorno al tema del rapporto fra ordinamenti), ma *teorico-filosofico*, ed è quello di fondare una teoria dell'ordinamento giuridico europeo che «consente un più libero movimento logico-storico dell'ordinamento stesso e una più libera definizione della stessa sovranità [che è] esattamente ciò

3. M. CARTABIA, *Le basi costituzionali dell'adesione dell'Italia alla Comunità europea*, in M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, *L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 129.

4. Su questi temi rimando a P. SERRA, *Hegel Heller Vico. Frammenti di un nomos europeo*, Roma, Aracne, 2009.

5. M. CARTABIA, *Le basi costituzionali dell'adesione dell'Italia alla Comunità europea*, in M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, *L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, cit., p. 129.

che oggi torna a diventare necessario per la teoria di una costruzione post-nazionale e post-statale»⁶.

Da qui la centralità, lungo tutto questo lavoro, dell'*Ordinamento giuridico* di Santi Romano⁷, la cui importanza, applicata alla costruzione istituzionale europea rivela una grande e sorprendente fecondità metodologica⁸, nel senso che è esattamente con la teoria romaniana della *autolimitazione* che lo Stato, nell'esercizio della sua sovranità, fissa dei limiti a sé medesimo, per costruire una serie di rapporti giuridici con altri soggetti, senza uscire del tutto dai confini della sovranità dello Stato.

Il problema fondamentale di Romano era, infatti, quello di «individuare una serie di rapporti giuridici, che certamente dovevano scaturire dallo Stato-persona e dalla sua sovranità, ma che nondimeno si dovevano riferire ad altri soggetti giuridici»⁹, ad altre soggettività di diritto pubblico, in quanto, per il giurista siciliano, lo Stato non è l'unica fonte del diritto, e un *rapporto giuridico* esiste quando si trovano di fronte per lo meno due *subbietti*¹⁰.

Qui è, secondo Fioravanti, la grande capacità di costruzione dogmatica del giurista siciliano, «al quale spettava l'arduo compito di conciliare ciò che appariva assolutamente antitetico: la necessaria sovranità dello stato, la negazio-

6. B. DE GIOVANNI, *L'ambigua potenza dell'Europa*, Napoli, Guida, 2002, pp. 158-159.

7. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1917-1918), III. ed., Firenze, Sansoni, 1977.

8. B. DE GIOVANNI, *L'ambigua potenza dell'Europa*, cit., p. 158.

9. M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1981, n. 10, p. 198. Cfr. anche M. FIORAVANTI, *Stato di diritto e Stato amministrativo nell'opera giuridica di Santi Romano*, A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, pp. 309-346.

10. Cfr. S. ROMANO, *La teoria dei diritti pubblici subbiettivi*, in *Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano*, diretto da V.E. Orlando, Milano, Stab. Tip. Della Società Editrice Libreria, 1897.

ne di qualsiasi dimensione pre-statale dei diritti individuali da una parte, e l'altrettanta necessaria individuazione di altre soggettività di diritto pubblico dall'altra. Soddisfare le due esigenze significava uscire dalla tradizionale alternativa tra sovranità assoluta dello Stato e diritto naturale: indicare una sorta di "terza via", quella dello "Stato giuridico", sovrano e limitato nello stesso tempo»¹¹.

«Pensando il diritto come istituzione di un ordinamento»¹², Romano avvertiva «la teoria che vede nello Stato il signore e l'arbitro non soltanto del suo diritto, ma di tutto il diritto»¹³, in quanto «ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni»¹⁴.

Riaffermazione della sovranità dello Stato e, insieme, autolimitazione della stessa, questa è l'*antinomia produttiva* che, in questa sede, ci interessa sottolineare della complessa costruzione di Santi Romano, il quale, considerando il diritto come istituzione, apre alla teoria della *molteplicità degli ordinamenti giuridici*.

Sotto questo profilo, infatti, «la teoria romaniana del diritto come istituzione appare inseparabile dalla sua teoria della "molteplicità degli ordinamenti giuridici"»¹⁵.

Le teorie statalistiche del diritto, così come le teorie critiche della sovranità dello Stato, appaiono, dalla prospettiva di Romano, inadeguate a cogliere ed a rappresentare i processi più recenti, che attraversano la società contemporanea.

«Riconosciuta la tendenza verso la integrazione e il coordinamento internazionale degli Stati come un dato

11. M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, cit., p. 198.

12. F. CIARAMELLI, *Istituzioni e norme. Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 132.

13. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 109.

14. Ivi, p. 106.

15. M. MONTANARI, *Santi Romano. La crisi dello Stato liberale nella teoria istituzionale del diritto*, in ID., *Crisi della ragione liberale. Studi di teoria politica*, Manduria, Lacaita, 1983, p. 66.

manifesto ed ineludibile, il progetto, che Romano avanza, non è quello di una “colonizzazione” economica e politica [...]. Andare *oltre* lo Stato–nazione non può che significare la formazione di un sistema di relazioni internazionali fondate sulla cooperazione e sulla pacifica concorrenza fra gli Stati»¹⁶.

In coerenza con la sua dottrina sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, «Romano si esprime contro le tendenze imperialistiche e riconosce la necessità e legittimità per ogni singolo Stato di esprimere la propria ricchezza materiale ed ideale, senza far ricorso alla guerra, con l’obiettivo di una crescita generalizzata dell’umanità»¹⁷.

Insomma, «senza sognare utopistici o semplicemente ambiziosi imperialismi, senza attentare all’altrui indipendenza e custodendo gelosamente la propria, ogni Stato, che non voglia da sé condannarsi, deve mostrare al di là dei suoi termini materiali, che esso ha da compiere una missione storica, non solo per i suoi particolari interessi, ma anche per quelli dell’intera umanità»¹⁸.

Nel saggio *Oltre lo Stato*, nel quale Romano dà una lettura ottimistica dei processi di integrazione spontanea tra gli Stati, «il superamento della forma nazionale dello Stato» è «il risultato di un’azione autonoma di quel particolare soggetto–istituzione, che è lo Stato stesso. Uno Stato che, in quanto sintesi reale della Nazione intera, valorizzando tutte le forze presenti al suo interno, riesce ad andare oltre se stesso»¹⁹.

Con riferimento all’Europa ciò significa un diverso modo di intendere la sovranità (diverso rispetto al modo

16. Ivi, p. 92.

17. *Ibidem*.

18. S. ROMANO, *Oltre lo Stato* (1917), in ID., *Scritti minori*, I, Milano, Giuffrè, 1950, pp. 355–6.

19. M. MONTANARI, *Santi Romano: la Politica tra «Spazio» e «Immaginario»*, in ID., *Ideologie del Politico. Tra liberalismo e teoria critica*, Manduria, Lacaita, 1989, pp. 122–3.

come concepiscono la sovranità il paradigma monista e quello multilivello); la sovranità, appunto, come *spazio condiviso*, come uno spazio unificato dalla permanente *dialettica orizzontale* fra Stati e Unione, fra Europa e Stati²⁰ (o, per essere più precisi, uno spazio unificato da «ricorrenti oscillazioni tra i due poli»²¹), i quali vanno considerati come «momenti all'interno di una sola esistenza», nel senso che «*l'uno esistente* è l'unità del sistema istituzionale, fatto dall'intero insieme dei soggetti originari e delle loro obiettivazioni»²².

In questa ricerca prenderemo le mosse dunque dal paradigma *monista* e dal paradigma *multilivello*, che sono i paradigmi che tengono oggi il campo all'interno della scienza giuridica europea, e passeremo poi, attraverso una ricognizione dei loro limiti (che consistono sostanzialmente nel fatto che entrambi, pur cercando di misurarsi col problema del rapporto tra ordinamenti, in realtà non vi riescono, perché non riescono a guardare con occhio realmente critico alla storia dello stato, e delle sue istituzioni, e, dunque, a comprendere la funzione essenziale di quest'ultimo per la definizione di una teoria dell'ordinamento giuridico europeo), a considerare il paradigma *dualista-pluralista* o della *sovranità condivisa* ritenuto il più adeguato a fondare una teoria dell'ordinamento giuridico europeo, perché capace di misurarsi *fino in fondo* con il problema di come tenere *insieme* ordinamento comunitario e ordinamenti degli stati membri.

Sul *paradigma multilivello* occorre dire, molto brevemente, che esso viene qui associato, con qualche forzatura (ma, credo, non arbitrariamente) a quello di *governance*,

20. B. DE GIOVANNI, *L'ambigua potenza dell'Europa*, cit., p. 182.

21. M. TELÒ, *Dallo Stato all'Europa. Idee politiche e istituzioni*, Roma, Carocci, 2004, p. 121.

22. B. DE GIOVANNI, *L'ambigua potenza dell'Europa*, cit., rispettivamente pp. 169 e 173.

non solo perché, prestandosi «a numerose declinazioni ed applicazioni», tale concetto è sempre «a rischio di perdere la propria specificità soprattutto se raffrontato al concetto di *governance*»²³, ma anche per il fatto che, pur operando su piani differenti, entrambi i concetti non solo configurano l'ordinamento giuridico europeo come una struttura istituzionale policentrica e sovra-nazionale, ma hanno anche in comune l'idea che per comprendere tale ordinamento è necessario uscire dall'ottica statale, perché non è più lo Stato lo strumento concettuale adeguato ad intendere la inedita combinazione di poteri che caratterizza l'Europa comune, la concreta dinamica delle relazioni istituzionali europee, in quanto, dissoltosi ogni rapporto gerarchico tra i livelli istituzionali ed anche tra le istituzioni pubbliche e le associazioni private, «la produzione del diritto avviene accanto, a fianco dello Stato», nel senso che lo Stato è, ora, un semplice soggetto come gli altri²⁴.

«Nei regimi privati globali, è ancora Teubner, sta emergendo una vera e propria auto-decostruzione del diritto che semplicemente mette fuori gioco alcuni principi fondamentali del diritto nazionale, tra i quali: la derivazione della validità giuridica da una gerarchia di fonti del diritto, la legittimazione del diritto mediante una costituzione politica, la statuizione del diritto tramite corpi parlamentari, la norma giuridica fondata su istituzioni, procedure e

23. S. PIATTONI, *La «governance» multi-livello: sfide analitiche, empiriche, normative*, in «Rivista italiana di scienza politica», 2005, n. 3, pp. 417-445, la citazione è tratta da pag. 421. Sul concetto di *multilevel constitutionalism* cfr. I. PERNICE, tra i primi a proporre e a sistematizzare tale concetto, *Multilevel constitutionalism in the European Union*, in *European Law Review*, 2002, n. 27, pp. 511-529; I. PERNICE, F. MAYER, *La Costituzione integrata dell'Europa*, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, cit., pp. 43-65.

24. Cfr. G. TEUBNER, *Regimi privati globali. Nuovo diritto spontaneo e costituzione duale nelle sfere autonome della società globale*, in Id., *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma, Armando, 2005, p. 60

principi, nonché la garanzia delle libertà individuali tramite diritti fondamentali conquistati politicamente»²⁵.

E tuttavia, l'idea di *governance* rappresenta una radicalizzazione (e una trasformazione) del concetto di *multilevel governance*, o forse una sua estrema coerentizzazione, perché porta alle estreme conseguenze la critica di ogni verticalità, così come di ogni gerarchia, e di tutto ciò che si pone ad un livello sopraelevato e più in alto rispetto agli altri (del concetto stesso di *livello*, nel senso che quando «il concetto di «livello» viene esteso fino a perdere la sua connotazione territoriale e verticale si rischia di creare confusione concettuale fra *governance* e *governance* multi-livello»²⁶), prospettando, al contrario, una struttura integralmente orizzontale, che non ha bisogno di istituzioni originarie e supreme per esistere, una sorta di *governo aleatorio della contingenza*, per dirla con Teubner²⁷, un governo dei frammenti, diffuso e flessibile, continuamente trasformabile, un'idea, questa, della circolazione del potere, non dissimile, vi ritorneremo analiticamente più avanti, da quella elaborata e prospettata da Michel Foucault negli anni Settanta²⁸.

25. Ivi, p. 62.

26. S. PIATTONI, *La «governance» multi-livello: sfide analitiche, empiriche, normative*, cit., p. 419

27. A. NEGRI, *La Filosofia del Diritto contro le Sovranità: Nuove Eccedenze, Vecchie Frammentazioni*, in «European Journal of Legal Studies», 2008, n. 3, p. 2 (Negri si riferisce qui a G. TEUBNER, *Global Bukovina: Law Without A State*, Dartmouth, Aldershot, 1977; ID., *Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centred Theory*, in C. JOERGES, I-J. SAND & G. TEUBNER (a cura di), *Transnational Governance & Constitutionalism*, Oxford, Hart, 2004). Su tutta questa tematica cfr. J.N. ROSENAU, *Strong Demand, Huge Supply: Governance in an Emerging Epoch*, in I. BACHE e M. FLINDERS (a cura di) *Multi-level Governance*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2004, pp. 31-48. Di Rosenau cfr. anche il volume curato insieme a E.O. CZEMPIEL, *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

28. Cfr. M. FOUCAULT, *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi, 1977.

Il paradigma multilivello muove, infatti, dalla crisi della sovranità statale, nel senso che è esattamente intorno a tale *crisi* che non solo ruota la crisi della scienza giuridica, ma matura, anche, all'interno di essa, l'esigenza di un rinnovamento categoriale, di una nuova teoria della sovranità politica, capace di rappresentare e di assecondare una dialettica istituzionale a più livelli, non più incentrata sul politico-statale (*ius publicum europaeum*), ma disseminata in mille luoghi, e incarnata da innumerevoli soggettività.

Osservato da questo angolo prospettico, dentro quel movimento che, dopo l'89, ha liquidato buona parte della teoria statocentrica della tradizione politica moderna (il diritto moderno, innanzitutto, basato sulla gerarchia delle fonti), il paradigma multilivello (o della *governance*) presenta, per la scienza giuridica, profili di interesse essenziali²⁹, in quanto, per rappresentare la nuova realtà

29. Su tutta questa materia cfr. l'interessante lavoro di G. MESSINA, *La strategia della governance nel dibattito sulla democrazia in Europa*, in P. BARCELLONA e R. CAVALLO (a cura di), *L'Europa allo specchio*, volume 2 *Questioni sociali e forme di governo*, Acireale-Roma, Bonanno, 2008, pp. 7-49, nel quale è affrontata la connessione della *governance* con il «tema della ridefinizione della sovranità politica che, come perdita della centralità dello Stato e diffusione della potestà decisionale, caratterizza la fenomenologia politico-istituzionale contemporanea» (p. 7), e, più specificamente, la connessione della *governance* con la globalizzazione, nel senso che con il concetto di *governance* viene rappresentata «la dinamica concettuale con la quale si è legittimato il discorso sui processi di globalizzazione dal 1989 in seguito» (p. 46). Il diritto della nuova *lex mercatoria* (su cui si veda F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 2001; M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, Laterza, 2006) è, infatti, un diritto integralmente privatizzato, «che non ha altra aspettativa che l'accordo contingente tra le parti interessate, e non ha altra legittimità che quel medesimo, contingente accordo», (cfr. S. ANASTASIA, *L'appello ai diritti. Diritti e ordinamenti, nella modernità e dopo*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 76. Il diritto privato rappresenta, dunque, «un angolo di osservazione privilegiata di un sistema giuridico integrato nel quale le fonti non sono ordinate gerarchicamente, ma secondo rapporti da ricostruire volta a volta. Nella prospettiva della costruzione del mercato europeo il diritto privato è stato infatti il diritto costituzionale dell'integrazione» (E. SCODITTI, *Articolare le Costituzioni. L'Europa come ordinamento giuridico integrato*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2004, 1, p. 208),